

ACCERTAMENTO

Concordato preventivo biennale: dopo il “correttivo” permangono le incertezze

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

Il D.Lgs 108/2024 (c.d. decreto correttivo al concordato preventivo biennale), dopo una lunga gestazione, è approvato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5.8.2024.

Sono **varie le modifiche che sono state apportate** alla versione originaria del concordato preventivo biennale, alcune delle quali hanno avuto la funzione di **incoraggiare i contribuenti** a prendere in considerazione l'adesione all'istituto.

Tra le principali novità del D.Lgs. 108/2024, si segnala:

- **l'introduzione di nuove cause di esclusione (proventi esenti o esclusi in misura al 40% della base imponibile nel 2023, adesione al regime forfetario nel 2024, operazioni straordinarie societarie o modifica della compagine sociale per i soggetti ex [articolo 5, Tuir](#));**
- la previsione di **nuovi elementi** (sia di lavoro autonomo sia d'impresa) che rettificano il reddito proposto dall'Amministrazione finanziaria;
- la **possibilità di scomputare le perdite fiscali** prodotte in costanza di concordato dagli imponibili futuri;
- la **riduzione della percentuale di scostamento** (in negativo) di reddito derivante da eventi eccezionali che comporta la cessazione del concordato. **La percentuale passa da 50 a 30;**
- l'introduzione di un'**imposta sostitutiva** che colpisce la differenza positiva tra **il reddito derivante dall'adesione al concordato rispetto a quello effettivo** del periodo d'imposta precedente all'accesso. Le aliquote dell'imposta sostitutiva **variano dal 10% al 15% in funzione del grado di affidabilità** del contribuente (per i **soggetti forfetari l'aliquota è del 10%, 3% per i soggetti in fase di start up**);
- la revisione e implementazione delle cause di **cessazione e decadenza** dal regime.

Il decreto correttivo, tuttavia, non ha fugato alcune **criticità che erano emerse** già da una prima lettura del D.Lgs. 13/2024.

Vediamone alcune.

L'effettuazione di **operazioni straordinarie** e la **modifica della compagine** sociale per i soggetti ex [articolo 5, Tuir](#) rappresenta:

- una **causa di esclusione**, se tali condizioni si realizzano nel primo anno di concordato ([articolo 11, comma 1, lettera b-quater\), D.Lgs 13/2024](#));
- una **causa di cessazione**, che opera dal periodo d'imposta in cui la condizione si realizza ([articolo 21, comma 1, lettera b-ter\), D.Lgs 13/2024](#)).
- una **causa di decadenza** del concordato (per il tramite del richiamo che l'articolo 22 effettua all'[articolo 11, D.Lgs 13/2024](#)).

La **causa di esclusione** ha funzione di non **permettere l'accesso all'istituto** a quei contribuenti che, all'atto dell'invio della dichiarazione, **hanno già effettuato nel 2024 operazioni straordinarie** o modificato la compagine sociale.

Non è chiaro, invece, come la medesima fattispecie possa essere considerata sia come **causa di cessazione** sia come **causa di decadenza** del concordato atteso il fatto che:

- le cause di cessazione **comportano la decadenza del concordato dal periodo d'imposta in cui si realizzano**;
- le cause di decadenza, invece, travolgono **l'intero biennio**.

Quindi, sintetizzando, se, ad esempio, **un'operazione straordinaria** viene posta in essere:

- tra **l'1.1.2024** e la **data di invio della dichiarazione fiscale**, opera la causa di esclusione;
- tra **l'accettazione della proposta** (che si concretizza mediante invio della dichiarazione fiscale) e il **12.2024** opera la causa di cessazione e, di fatto, il **concordato non produce effetti**;
- tra **l'1.1.2025** e il **12.2025** sorgono delle criticità. Si applica la causa di esclusione ex [articolo 21, D.Lgs. 13/2024](#) o la causa di decadenza ex [articolo 22, D.Lgs 13/2024](#)? Gli effetti sarebbero notevolmente diversi: nel primo caso **il concordato sarebbe salvo in relazione al periodo d'imposta 2024**, mentre nel **secondo caso la decadenza sarebbe retroattiva**.

Considerando che la finalità della disposizione è quella evitare che le operazioni di concentrazione vengano effettuate al solo **scopo di accentrare il reddito in capo ad un soggetto** a fronte di una proposta basata sulle condizioni ante operazione, appare logico che essa operi come **causa di cessazione** e che, quindi, abbia effetto dal periodo d'imposta interessato dall'operazione.

Un'altra criticità che riguarda le **cause di decadenza del concordato** è quella relativa all'**omesso versamento delle imposte** a seguito dell'attività di controllo automatizzato, ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973](#).



Dal dato letterale della norma si evince che **il mancato pagamento delle somme richieste**, mediante avviso di irregolarità, **comporti la decadenza del concordato** (ciò fa ritenere che la rateizzazione, invece, non produca tale effetto).

Come coniugare questa disposizione con quanto previsto dall'[articolo 22, comma 3, D.Lgs 13/2024](#), secondo cui tale violazione può essere **regolarizzata mediante il ravvedimento operoso**, con ciò evitando la decadenza del concordato?

Il **ravvedimento operoso**, in relazione agli omessi versamenti di imposte, **è inibito** dalla ricezione delle comunicazioni di irregolarità, pertanto **tale disposizione sembra inapplicabile**.

Una possibile lettura combinata delle due norme potrebbe essere quella secondo cui l'omesso versamento delle somme dovute comporti la decadenza del concordato e ciò sia evitabile ravvedendo la violazione **fino alla ricezione dell'avviso di irregolarità**.

Questa interpretazione, **particolarmente restrittiva**, però non appare in linea con le finalità dell'istituto.